

SOMMARIO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVERTENZE. | |
| AVVISI DI RETTIFICA. | |
| PARTE I | - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.</i> |
| PARTE II | - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</i> |
| PARTE IV | - <i>Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.</i> |
| PARTE V | - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.</i> |
| PARTE VI | - <i>Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.</i> |
| ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625. | |
| APPENDICE | - <i>Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.</i> |

AVVERTENZE Pag. 4

AVVISO DI RETTIFICA Pag. 5

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «CASTELNUOVO» (Ancona, Macerata) presentata dalla Società Geogas.

Istanza di permesso di ricerca «VILLANOVA BIELLESE» (Novara, Varese) presentata dalla Società Costruzioni Condotte.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «FIUME SERCHIO» (Lucca, Pisa) presentata dalla Società Italmin Exploration.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «PIOVERA» (Alessandria, Pavia) presentata dalla Società Italmin Exploration.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «TORRICE» (Frosinone, Latina) presentata dalla Società Italmin Exploration.

DETERMINAZIONI DI RIGETTO DI ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Determinazione n. 491196 del 22 gennaio 2004 di rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «SABBIONI» (Ferrara, Rovigo) presentata dalla Società Northsun Italia (r.u.).

Determinazione n. 491197 del 22 gennaio 2004 di rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «CAVARZERE» (Padova, Rovigo, Venezia) presentata dalla Società Total Italia (r.u.).

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CARUNCHIO» (Campobasso, Chieti, Isernia) presentata dalla Società ENI (r.u.).

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 12 gennaio 2004 di nomina della Società ENI a rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca «MUTIGNANO» (Ascoli Piceno).

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 12 gennaio 2004 di conferimento della concessione di coltivazione «QUARTO» (Piacenza) alle Società ENI ed Edison Gas.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 3 luglio 2004 di trasferimento, alla Società Edison Gas, della titolarità della Società Edison Oil relativa alla concessione di coltivazione «S. MARCO DEI CAVOTI» (Benevento).

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI RELATIVI A PROGRAMMI DI LAVORO DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 26 gennaio 2004 di approvazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca «F.R34.AG» e «F.R37.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F) entrambi della Società ENI.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 12 gennaio 2004 di riduzione volontaria dell'area della concessione di coltivazione «A.C33.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI.

P A R T E V I**LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI***AUTORIZZAZIONI*

Autorizzazione ministeriale 21 gennaio 2004, transitoria, alla vendita di gas ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Legislativo n. 164/2000.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

| BOLLETTINO | | | NUMERI DI PUBBLICAZIONE | | BOLLETTINO | | | NUMERI DI PUBBLICAZIONE | |
|------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Anno | Numero | Data di pubblicazione | dal numero | al numero | Anno | Numero | Data di pubblicazione | dal numero | al numero |
| XLII | 1 | 31 gennaio 1998 | 1 | 9 | XLV | 7 | 31 luglio 2001 | - | - |
| XLII | 2 | 28 febbraio 1998 | 10 | 24 | XLV | 8 | 31 agosto 2001 | - | - |
| XLII | 3 | 31 marzo 1998 | 25 | 48 | XLV | 9 | - | - | - |
| XLII | 4 | 30 aprile 1998 | 49 | 59 | XLV | 10 | 31 ottobre 2001 | - | - |
| XLII | 5 | 31 maggio 1998 | 60 | 75 | XLV | 11 | 30 novembre 2001 | - | - |
| XLII | 6 | 30 giugno 1998 | 76 | 122 | XLV | 12 | 31 dicembre 2001 | - | - |
| XLII | 7 | 31 luglio 1998 | 123 | 131 | | | | | |
| XLII | 8 | 31 agosto 1998 | 132 | 141 | XLVI | 1 | 31 gennaio 2002 | 1 | 23 |
| XLII | 9 | 30 settembre 1998 | 142 | 145 | XLVI | 2 | 28 febbraio 2002 | 24 | 27 |
| XLII | 10 | 31 ottobre 1998 | 146 | 169 | XLVI | 3 | 31 marzo 2002 | 28 | 43 |
| XLII | 11 | 30 novembre 1998 | 170 | 177 | XLVI | 4 | 30 aprile 2002 | 44 | 72 |
| XLII | 12 | 31 dicembre 1998 | 178 | 200 | XLVI | 5 | 31 maggio 2002 | 73 | 95 |
| | | | | | XLVI | 6 | 30 giugno 2002 | 96 | 109 |
| XLIII | 1 | 31 gennaio 1999 | 1 | 26 | XLVI | 7 | 31 luglio 2002 | 110 | 123 |
| XLIII | 2 | 28 febbraio 1999 | 27 | 35 | XLVI | 8 | 31 agosto 2002 | 124 | 146 |
| XLIII | 3 | 31 marzo 1999 | 36 | 58 | XLVI | 9 | 30 settembre 2002 | 147 | 166 |
| XLIII | 4 | 30 aprile 1999 | 59 | 92 | XLVI | 10 | 31 ottobre 2002 | 167 | 171 |
| XLIII | 5 | 31 maggio 1999 | 93 | 113 | XLVI | 11 | 30 novembre 2002 | 172 | 178 |
| XLIII | 6 | 30 giugno 1999 | 114 | 137 | XLVI | 12 | 31 dicembre 2002 | 179 | 205 |
| XLIII | 7 | 31 luglio 1999 | 138 | 158 | | | | | |
| XLIII | 8 | 31 agosto 1999 | 159 | 165 | XLVII | 1 | 31 gennaio 2003 | 1 | 8 |
| XLIII | 9 | 30 settembre 1999 | 166 | 179 | XLVII | 2 | 28 febbraio 2003 | 9 | 24 |
| XLIII | 10 | 31 ottobre 1999 | 180 | 214 | XLVII | 3 | 31 marzo 2003 | 25 | 40 |
| XLIII | 11 | 30 novembre 1999 | 215 | 229 | XLVII | 4 | 30 aprile 2003 | 41 | 64 |
| XLIII | 12 | 31 dicembre 1999 | 230 | 264 | XLVII | 5 | 31 maggio 2003 | 65 | 81 |
| | | | | | XLVII | 6 | 30 giugno 2003 | 82 | 88 |
| XLIV | 1 | 31 gennaio 2000 | 1 | 20 | XLVII | 7 | 31 luglio 2003 | 89 | 100 |
| XLIV | 2 | 29 febbraio 2000 | 21 | 33 | XLVII | 8 | 31 agosto 2003 | 101 | 118 |
| XLIV | 3 | 31 marzo 2000 | 34 | 44 | XLVII | 9 | 30 settembre 2003 | 119 | 124 |
| XLIV | 4 | 30 aprile 2000 | 45 | 72 | XLVII | 10 | 31 ottobre 2003 | 125 | 135 |
| XLIV | 5 | 31 maggio 2000 | 73 | 77 | XLVII | 11 | 30 novembre 2003 | 136 | 144 |
| XLIV | 6 | 30 giugno 2000 | 78 | 98 | XLVII | 12 | 31 dicembre 2003 | 145 | 167 |
| XLIV | 7 | 31 luglio 2000 | 99 | 115 | | | | | |
| XLIV | 8 | 31 agosto 2000 | - | - | XLVIII | 1 | 31 gennaio 2004 | 1 | 10 |
| XLIV | 9 | 30 settembre 2000 | - | - | XLVIII | 2 | 29 febbraio 2004 | 11 | 24 |
| XLIV | 10 | 31 ottobre 2000 | - | - | | | | | |
| XLIV | 11 | 30 novembre 2000 | - | - | | | | | |
| XLIV | 12 | 31 dicembre 2000 | - | - | | | | | |
| XLV | 1 | 31 gennaio 2001 | 1 | 17 | | | | | |
| XLV | 2 | 29 febbraio 2001 | 18 | - | | | | | |
| XLV | 3 | 31 marzo 2001 | - | - | | | | | |
| XLV | 4 | 30 aprile 2001 | - | - | | | | | |
| XLV | 5 | 31 maggio 2001 | - | - | | | | | |
| XLV | 6 | 30 giugno 2001 | - | - | | | | | |

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

AVVISO DI RETTIFICA

Pubblichiamo le coordinate e la superficie corrette relative all'istanza di permesso di ricerca «NIBBIANO», pubblicata nel *B.U.I.G.* Anno XLVII – N. 12.

| Vertice | Longitudine W. M. Mario | Latitudine N. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a | 3° 12' | 45° 08' |
| b | 3° 10' | 45° 08' |
| c | 3° 10' | 45° 07' |
| d | 3° 06' | 45° 07' |
| e | 3° 06' | 45° 06' |
| f | 3° 04' | 45° 06' |
| g | 3° 04' | 45° 05' |
| h | 3° 00' | 45° 05' |
| i | 3° 00' | 45° 03' |
| l | 2° 56' | 45° 03' |
| m | 2° 56' | 45° 02' |
| n | 2° 52' | 45° 02' |
| o | 2° 52' | 44° 58' |
| p | 2° 50' | 44° 58' |
| q | Intersezione tra il meridiano 2° 50' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI; | |
| r | Intersezione tra la linea di delimitazione della ex Zona ENI ed il meridiano 3° 00'; | |
| s | 3° 00' | 44° 49' |
| t | 3° 12' | 44° 49' |
| u | Intersezione tra il meridiano 3° 12' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI; | |
| v | Intersezione tra la linea di delimitazione della ex Zona ENI ed il meridiano 3° 20'; | |
| z | 3° 20' | 44° 59' |
| a' | 3° 19' | 44° 59' |
| b' | 3° 19' | 45° 00' |
| c' | 3° 18' | 45° 00' |
| d' | 3° 18' | 45° 01' |
| e' | 3° 14' | 45° 01' |
| f' | 3° 14' | 45° 07' |
| g' | 3° 12' | 45° 07' |

Dal vertice *q* al vertice *r*, e dal vertice *u* al vertice *v*, il limite dell'istanza è rappresentato dalla linea di delimitazione della ex Zona ENI.

- Superficie richiesta: km² 746,49.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **11.**

Istanza di permesso di ricerca «CASTELNUOVO» presentata dalla Società Geogas (estratto).

Richiedente: Società GEOGAS – Corniglio (PR), località Ponte Parma, 2.

Data di presentazione dell'istanza: 9 gennaio 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «CASTELNUOVO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Ancona - Macerata.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 122.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

| Vertice | Longitudine E. M. Mario | Latitudine N. |
|---------|----------------------------|---------------|
| a | 1° 03' | 43° 27' |
| b | 1° 07' | 43° 27' |
| c | 1° 07' | 43° 25' |
| d | 1° 08' | 43° 25' |
| e | 1° 08' | 43° 24' |
| f | 1° 09' | 43° 24' |
| g | 1° 09' | 43° 23' |
| h | 1° 08' | 43° 23' |
| i | 1° 08' | 43° 22' |
| l | 1° 07' | 43° 22' |
| m | 1° 07' | 43° 20' |
| n | 1° 05' | 43° 20' |
| o | 1° 05' | 43° 21' |
| p | 1° 04' | 43° 21' |
| q | 1° 04' | 43° 22' |
| r | 1° 03' | 43° 22' |

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 9 gennaio 2004):

| Denominazione del permesso richiesto | DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE | Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G. | | Superficie di coincidenza km ² |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Anno e numero del B.U.I.G. (1) | Numero di pubblicazio- ne | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------------|---------------|-----|-------|
| «RECANATI» | COSTRUZIONI CONDOTTE | XLVII - N. 10 | 125 | 72,54 |
|------------|----------------------|---------------|-----|-------|

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 5.

- *Superficie richiesta:* km² 72,54.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **12.**

Istanza di permesso di ricerca «VILLANOVA BIELLESE» presentata dalla Società Costruzioni Condotte (estratto).

Richiedente: Società COSTRUZIONI CONDOTTE – Asti, Via del Lavoro,144.

Data di presentazione dell'istanza: 29 gennaio 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «VILLANOVA BIELLESE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Varese – Novara.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 43.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

| Vertice | Longitudine W. M. Mario | Latitudine N. |
|---------|----------------------------|---------------|
| a | 4° 10' | 45° 32' |
| b | 4° 00' | 45° 32' |
| c | 4° 00' | 45° 27' |
| d | 4° 06' | 45° 27' |
| e | 4° 06' | 45° 26' |
| f | 4° 22' | 45° 26' |
| g | 4° 22' | 45° 30' |
| h | 4° 16' | 45° 30' |
| i | 4° 16' | 45° 31' |
| l | 4° 10' | 45° 31' |

- *Superficie richiesta:* km² 260,71.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2 fuori testo.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **13.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «FIUME SERCHIO» presentata dalla Società Italmin Exploration (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 29 gennaio 2004, la Società ITALMIN EXPLORATION, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di

Lucca e Pisa, convenzionalmente denominata «FIUME SERCHIO» (v. *B.U.I.G.* Anno XLVIII – N. 11), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **14.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «PIOVERA» presentata dalla Società Italmin Exploration (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 29 gennaio 2004, la Società ITALMIN EXPLORATION, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di Alessandria e Pavia, convenzionalmente denominata «PIOVERA» (v. *B.U.I.G.* Anno XLVIII – N. 3), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **15.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «TORRICE» presentata dalla Società Italmin Exploration (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 29 gennaio 2004, la Società ITALMIN EXPLORATION, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di Frosinone e Latina, convenzionalmente denominata «TORRICE» (v. *B.U.I.G.* Anno XXXIX – N. 8), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

DETERMINAZIONI DI RIGETTO DI ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **16.**

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2004, n. 491196.

Rigetto totale dell'istanza di permesso di ricerca «SABBIONI» presentata dalla Società Northsun Italia (r.u.) (estratto).

Il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, preso atto della deliberazione della Giunta regionale del Veneto, ha rigettato totalmente, con determinazione in data 22 gennaio 2004, n. 491196, l'istanza di permesso di ricerca «SABBIONI» presentata dalle Società NORTHSUN ITALIA e PETROREP ITALIANA e pubblicata al n. 78, Tav. n. 16, del *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 6.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **17.**

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2004, n. 491197.

Rigetto totale dell'istanza di permesso di ricerca «CAVARZERE» presentata dalla Società Total Italia (r.u.) (estratto).

Il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, preso atto della deliberazione della Giunta regionale del Veneto, ha rigettato

totalmente, con determinazione in data 22 gennaio 2004, n. 491197, l'istanza di permesso di ricerca «CAVARZERE» presentata dalle Società TOTAL ITALIA e PETROREP ITALIANA e pubblicata nel *B.U.I.G.* Anno XLIII - N. 1.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **18.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CARUNCHIO» presentata dalla Società ENI (r.u.)
(estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 15 gennaio 2004, la Società ENI, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Campobasso, Chieti e Isernia, convenzionalmente denominato «CARUNCHIO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 516 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **19.**

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 2004.

Nomina della Società ENI quale rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca «MUTIGNANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 9 giugno 2000, con il quale alle Società Totalfina Italia-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MUTIGNANO» in territorio delle provincie di Teramo e Pescara;

Visti i DD.MM. 20 aprile 2001 e 18 settembre 2001 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alle Società SPI-Società Petrolifera Italiana-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 25 giugno 2003, con il quale la SPI-Società Petrolifera Italiana-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società ENI-S.p.A. la qualifica di rappresentante unica delle contitolari, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 25 giugno 2003 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è nominata rappresentante unica delle contitolari del

permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MUTIGNANO», in territorio delle provincie di Teramo e Pescara.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 9 giugno 2000 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Teramo.
Roma, 12 gennaio 2004.

p. Il Direttore generale: LEONE

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **20.**

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 2004.

Conferimento della concessione di coltivazione «QUARTO» alle Società ENI ed Edison Gas (Tavola fuori testo n. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 7 ottobre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME TREBBIA» in territorio della provincia di Piacenza;

Visto il D.M. 6 aprile 1999, con il quale è stata accordata la sospensione del decorso temporale del permesso in questione dal 1° febbraio 1997 al 1° aprile 1999 per cui il permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;

Visto il D.M. 13 dicembre 1999, con il quale la quota del 33,1/3% della titolarità del permesso «FIUME TREBBIA» è stata trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. alla società Edison Gas-S.p.A. con quote rispettivamente del 66,2% e 33,1/3% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 dicembre 2001, con la quale le Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. hanno chiesto, ai sensi dell'art. 13, del Decreto legislativo 625/1996 e delle leggi 9/1991 e 6/1957, in concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi una porzione di area del permesso di ricerca «FIUME TREBBIA» pari a Km² 58,42 ricadente nel territorio della provincia di Piacenza, e che interessa la porzione centro-orientale del permesso in questione;

Visto il programma di sviluppo che prevede:

- la messa in produzione delle riserve certe e di quelle probabili mediante il pozzo «Quarto 1»;
- l'allacciamento del predetto pozzo, mediante posa di una condotta da 4", di circa 1 Km, al metanodotto SNAM da 10" denominato «Alimentatore Val Nure Val Trebbia»;

Considerato che:

- la Società prevede di completare il programma di sviluppo entro 18 mesi dalla data di conferimento della concessione;
- non sono previsti ulteriori lavori di ricerca;
- sulla base degli elaboratori si ritiene valido ed economicamente accettabile il programma di sviluppo presentato;

Visto il rapporto n. 2427 in data 5 aprile 2002 dell'Ingegnere capo della Sezione UNMIG di Bologna;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nella seduta del 14 marzo 2003;

Vista la nota prot. N. 493336 del 19 settembre 2003, con la quale sono state richieste alla Regione Emilia Romagna sia la pronuncia di compatibilità ambientale, sia la dichiarazione dell'intesa;

Vista la delibera n. 1508 del 28 luglio 2003 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, relativa alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA) inerente il progetto di messa in produzione del pozzo «Quarto 1», facente parte integrante del presente decreto;

Vista la delibera n. 2272/2003 prot. N. AIA/ENE/03/35470 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con la quale la Regione ha espresso parere positivo al conferimento della concessione di coltivazione «QUARTO», subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni indicate nella delibera n. 1508 del 28 luglio 2003, che qui si intendono integralmente riprodotte;

DECRETA:

Art. 1. - Alle Società ENI-S.p.A. (c.f. n.00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), e sede secondaria in San Donato Milanese (MI) Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «QUARTO» ubicata nel territorio della provincia di Piacenza, con quote rispettivamente del 66,67% e 33,33%.

Rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi è stata nominata la Società ENI-S.p.A..

La Società ENI-S.p.A. elegge domicilio speciale presso il proprio Distretto di Ravenna, Via del Marchesato, 13, (C.a.p. 48043) Ravenna.

Art. 2. - E' approvato il programma di lavori di sviluppo che prevede:

- la messa in produzione delle riserve certe e di quelle probabili mediante il pozzo «Quarto 1»;
- l'allacciamento del predetto pozzo, mediante posa di una condotta da 4", di circa 1 Km, al metanodotto SNAM da 10" denominato «Alimentatore Val Nure Val Trebbia».

Art. 3 - L'area della concessione «QUARTO», avente l'estensione di Km² 58,42 come risulta da più esatta misurazione effettuata analiticamente con l'impiego di elaboratore elettronico, è delimitata con linea nera continua riportata sui fogli n. 60 e 72 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i quattro vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - A parte le verifiche di compatibilità ambientale e i relativi provvedimenti già emanati dalle Autorità preposte alle procedure VIA, sono fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni di impatto ambientale che le Società, se necessario, devono ancora acquisire per le opere in programma, da parte delle competenti Autorità regionali.

Art. 5 - Le Società contitolari della concessione «QUARTO» sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato pari a Lit. 80.000 per Km² di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625, nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale, è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 6 - Le Società sono tenute a:

- a) eseguire il programma di lavoro di cui all'art.4 del presente decreto;
- b) corrispondere l'aliquota del prodotto, calcolata secondo le modalità stabilite dagli artt. 19 e 20 del Decreto legislativo 625/96 e successive modificazioni;
- c) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Piacenza, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari;
- d) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata dai terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 7.- Nessuna variazione può essere apportata ai programmi di lavoro, approvati con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 8.- Le concessionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia o dall' Ufficio F5 di Bologna;

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. del 1° marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modificazioni e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.- A prescindere dalle sanzioni previste dall'art. 42 della legge 21 luglio 1967, n.613, e dell'art. 93 del Disciplinare tipo 6 agosto 1991, la mancata osservanza degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del presente decreto può costituire motivo di decadenza delle concessioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Piacenza.

Roma, 12 gennaio 2004.

p. Il Direttore generale: LEONE

Allegato al D.M. 12 gennaio 2004 relativo alla concessione di coltivazione «QUARTO».

- Coordinate geografiche dei vertici:

| Vertice | Longitudine E. M. Mario | Latitudine N. |
|---------|----------------------------|---------------|
| a | 2° 49' | 45° 02' |
| b | 2° 43' | 45° 02' |
| c | 2° 43' | 44° 58' |
| d | 2° 49' | 44° 58' |

- Superficie: km² 58,42.

Il decreto successivo viene comunque pubblicato, nonostante il notevole ritardo con il quale la Redazione ne è stata informata, per opportuna conoscenza.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **21.**

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 2000.

Trasferimento, alla Società Edison Gas, della titolarità della Società Edison Oil relativa alla concessione di coltivazione «S. MARCO DEI CAVOTI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e d'esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto ministeriale 20 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1979, reg. n. 4 I.C., fog. 251, con il quale alle Società Agip-S.p.A. e Montecatini Edison-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima, è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «S. MARCO DEI CAVOTI» in territorio della provincia di Benevento;

Visti i DD.MM. 8 giugno 1985, 30 giugno 1990, 12 maggio 1992, 2 settembre 1993 e 13 febbraio 1998 con i quali, in ultimo, la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Oil-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto in data 13 novembre 1998 a rogito del Dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano, rep. n. 94.169/11.346 e registrato presso l'Ufficio del registro, Atti pubblici di Milano in data 20 novembre 1998, con il quale a decorrere dal 30 novembre 1998 è stata effettuata la fusione mediante incorporazione della Società Edison Oil-S.p.A. nella Società Edison Gas-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 15 giugno 2000, con la quale la Società Edison Gas-S.p.A. ha chiesto che la quota di titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «S. MARCO DEI CAVOTI» detenuta dalla Società Edison Oil-S.p.A. venga intestata alla Società Edison Gas-S.p.A., a seguito della fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 30 novembre 1998, è intestata dalla Società Edison Oil-S.p.A. (c.f. n. 04184421008) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20124) alla Società Edison Gas-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31

(C.a.p. 20124) la quota di titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «S. MARCO DEI CAVOTI» in territorio della provincia di Benevento.

Art. 2.- L'attribuzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Benevento.

Roma, 3 luglio 2000.

Il Direttore generale: LA MONICA

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI RELATIVI A PROGRAMMI DI LAVORO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **22.**

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 2004.

Approvazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca «F.R34.AG» e «F.R37.AG», entrambi della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e, per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 14 settembre 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R34.AG» ubicato nel mare Jonio, Golfo di Taranto, nell'ambito della Zona F;

Visto il D.M. 30 dicembre 1999 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R37.AG» ubicato nel mare Jonio, Golfo di Taranto, Zona F;

Vista l'istanza pervenuta in data 21 ottobre 2002 con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 9, l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 29 luglio 2003;

Considerato che il suddetto parere è da condividere in ragione sia dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca ricadente nei due permessi sia del notevole impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati che rendono più razionale la ricerca su base unificata;

Vista la relazione dell'Ufficio F7 di Napoli in data 11 febbraio 2003, n. 0610;

D E C R E T A:

Art. 1.- E' approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R34.AG» e «F.R37.AG» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta a proseguire la ricerca secondo il programma approvato e precisamente ad eseguire:

- a) interpretazione del rilievo sismico 2D di circa 900 km acquisito su entrambi i permessi;
- b) la rielaborazione di dettaglio di alcune linee sismiche di maggiore interesse;
- c) la retrodeformazione e bilanciamento di una sezione sismica 2D;
- d) la perforazione di un pozzo esplorativo, interessante l'uno o l'altro permesso, la cui ubicazione è condizionata dai risultati del rilievo sismico di dettaglio e con l'obbligo di iniziare i lavori entro il primo semestre 2004.

Art. 3.- L'approvazione del nuovo programma unitario rende privi di effetti gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai titolari per ogni singolo permesso.

Art. 4.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito da D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Art. 5.- La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

Art. 6.- La realizzazione del programma di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e inviato alla Società ENI-S.p.A. e all'Ufficio F7 dell'UNMIG di Napoli.
Roma, 26 gennaio 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **23**.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 2004.

Riduzione volontaria dell'area della concessione di coltivazione «A.C33.AG» della Società ENI
(Tavola fuori testo n. 4).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 novembre 2000, con il quale è stata accordata, per la durata di anni venti, alla Società ENI-S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C33.AG» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona «A», dell'estensione di km² 403,65;

Visto il D.M. 31 luglio 2001 con il quale l'area della concessione «A.C33.AG» è stata ridotta dal Km² 403,65 a Km² 146,87;

Vista l'istanza pervenuta in data 18 luglio 2002 con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 44 del Disciplinare Tipo approvato con D.M. 6 agosto 1991 ed in conformità al Decreto legislativo 625/96, la rinuncia volontaria di parte dell'area;

Vista la nota integrativa tecnico economica presentata dalla Società ENI-S.p.A. in data 5 marzo 2003;

Considerato che la Società ENI-S.p.A. ha ottemperato agli obblighi derivanti dal citato D.M. 16 novembre 2000;

Considerato:

– che sulla base dei risultati ottenuti dalla perforazione del sondaggio «Irma 2X dir» la Società ENI-S.p.A. ha dovuto procedere alla revisione del giacimento di «Irma – Carola» e alla rivalutazione delle riserve in posto e producibili;

– che da tale revisione è emerso che la prosecuzione delle attività di sviluppo per il campo di «Irma – Carola» risulta, a parere della stessa Società, antieconomica, tenuto anche conto della mancanza d'altre potenzialità minerarie residue nell'ambito dell'area interessata dalla strutturazione;

Visto il rapporto n° 4009 del 19 luglio 2003 dell'Ingegnere capo dell'UNMIG, Ufficio F5 di Bologna;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia, nella seduta del 29 luglio 2003;

D E C R E T A:

Art.1.- Dalla data del presente decreto l'area della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C33.AG.» intestata alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00186) Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è ridotta da km² 146,87 a km² 78,40.

Art. 2.- L'area della concessione, così ridotta a km² 78,40 è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 924/M della Carta d'Italia dell'I.I.M. alla scala 1:250.000 passante per i 10 (dieci) vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.- La Società è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di € 41,32 per km² di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo quanto già eventualmente versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Rovigo.

Roma, 12 gennaio 2004.

p. Il Direttore generale: LEONE

Allegato al D.M. 12 gennaio 2004 relativo alla concessione di coltivazione «A.C33.AG».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

| Vertice | Longitudine E. Greenwich | Latitudine N. |
|---------|-----------------------------|---------------|
| a | 12° 46' | 44° 43' |
| b | 12° 54' | 44° 43' |
| c | 12° 54' | 44° 38' |
| d | 12° 50' | 44° 38' |
| e | 12° 50' | 44° 39' |
| f | 12° 49' | 44° 39' |
| g | 12° 49' | 44° 40' |
| h | 12° 47' | 44° 40' |
| i | 12° 47' | 44° 41' |
| l | 12° 46' | 44° 41' |

- *Superficie:* km² 78,40.

PARTE VI

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

AUTORIZZAZIONI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **24.**

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 21 gennaio 2004.

Autorizzazione transitoria alla vendita di gas ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto legislativo n. 164/2000.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, relativo al mercato interno del gas, che all'articolo 17, 1° comma, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Visto quanto stabilito all'articolo 17, 2°, 3°, 4° e 5° comma, e all'articolo 18 dello stesso Decreto legislativo n.164 del 2000;

Visto il Decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002, concernente i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali;

Viste le domande delle Società di distribuzione di gas e degli Enti locali pervenute a questa Direzione generale, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali, dal 1° gennaio 2003, nel territorio italiano;

Visti i propri decreti in data 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, con i quali è stata concessa alle Società di distribuzione di gas e agli Enti locali, che non avevano completato gli adempimenti necessari alla separazione delle attività di vendita da quelle di distribuzione, l'autorizzazione in via eccezionale a svolgere transitoriamente dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003 l'attività di vendita in forma non esclusiva ai clienti finali nell'area di propria operatività, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Decreto legislativo n.164 del 2000, a tutela dei clienti finali da esse serviti;

Viste le domande, pervenute a questa Direzione generale, delle Società di distribuzione di gas e degli Enti locali a cui era stata concessa l'autorizzazione transitoria fino al 30 giugno 2003, intese ad ottenere l'estensione di tale autorizzazione anche successivamente al 30 giugno 2003, sulla base di specifiche motivazioni;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio, 1° agosto, 5 settembre, 2 ottobre e 14 novembre 2003, con i quali è stata ulteriormente concessa, in via eccezionale, al fine di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali interessati, alle Società di distribuzione di gas naturale e agli Enti locali, riportati negli elenchi allegati agli stessi decreti, l'autorizzazione ad effettuare transitoriamente, dal 1° luglio 2003 e complessivamente non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Decreto legislativo n.164 del 2000, l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali, in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operatività, secondo le condizioni e le modalità stabilite

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.17, comma 5, dello stesso Decreto legislativo, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del 12 dicembre 2002;

Visto che alcune Società di distribuzione di gas e alcuni Enti locali a cui è stata concessa l'autorizzazione transitoria fino al 31 dicembre 2003, non hanno tuttora perfezionato gli adempimenti necessari per separazione societaria fra le attività di vendita e quelle di distribuzione, o per la trasformazione della gestione diretta dell'attività di vendita ai sensi degli articoli 15, 17 e 21 del citato Decreto legislativo;

Considerato che i soggetti anzidetti hanno sinora avuto a disposizione, a partire dall'entrata in vigore dello stesso Decreto, fino al termine delle proroghe concesse, un periodo pari complessivamente a tre anni e sei mesi, per soddisfare agli adempimenti stabiliti all'articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo n. 64 del 2000;

Ritenuto urgente intervenire nella materia al fine di evitare in futuro la concessione di ulteriori periodi di proroga, in considerazione del fatto che le disposizioni in materia di separazione almeno contabile e amministrativa, già contenute nella Direttiva 98/30/CE non possono essere più a lungo disattese, e considerato che tale regime transitorio contrasta con le disposizioni della direttiva 2003/55/CE, che dovrà essere recepita entro il 1° luglio 2004;

Ritenuto che, anche ai fini di evitare il consolidarsi di situazioni di disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno, entro i termini di legge, adempiuto alle disposizioni in merito alla separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione, o alla trasformazione della gestione diretta dell'attività di vendita, ai sensi degli artt. 15, 17 e 21 del citato Decreto legislativo, sia necessario porre un limite temporale all'estensione delle autorizzazioni transitorie;

Considerato che a tal fine questo Ministero sta esaminando l'opportunità di emanare un decreto per stabilire in via transitoria le modalità in base alle quali sarebbe svolta una procedura a evidenza pubblica per l'individuazione, per ogni singola Area di prelievo connessa alla Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto con il compito di fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare, a decorrere dal 1° luglio 2004, la continuità di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, dovessero risultare sprovvisti di un soggetto venditore del gas autorizzato dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 64 del 2000;

Considerato che pertanto a tale fornitore di ultima istanza sarebbe possibile affidare la fornitura di gas ai clienti riforniti dai soggetti ai quali è concessa col presente decreto una autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale, i quali alla data del 30 giugno 2004 non avranno completato la separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione o la trasformazione della gestione diretta;

Ritenuto necessario, in questa particolare fase di transizione, garantire fino al 30 giugno 2004 la continuità della fornitura a tutela dei clienti finali, che comunque possono esercitare tutti i diritti derivanti dalla loro idoneità secondo quanto stabilito dall'art.22 del Decreto legislativo n.164 del 2000, rivolgendosi ad altro fornitore;

AUTORIZZA

in via eccezionale, e al fine di garantire la continuità della fornitura ai clienti finali interessati, le Società di distribuzione di gas naturale e gli Enti locali riportati nell'elenco allegato, ad effettuare transitoriamente, fino e non oltre il 30 giugno 2004, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operatività, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.17, comma 5, dello stesso Decreto legislativo, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del 12 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni.

Restano fermi per tutte le Società e gli Enti locali riportati nell'elenco allegato gli obblighi stabiliti con i decreti in data 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, citati in premessa.

Le Società di distribuzione e gli Enti locali di cui all'elenco allegato, non appena completati tutti gli atti relativi al perfezionamento della separazione societaria delle attività di vendita da quelle di distribuzione o della trasformazione delle gestioni dirette, dovranno contestualmente inviare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la comprovante e completa documentazione a questo Ministero, Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio D1, indicando altresì la data, comunque compresa entro il 30 giugno 2004, dalla quale inizierà ad operare il nuovo soggetto giuridico. In attesa del rilascio della definitiva autorizzazione, l'autorizzazione alla vendita si intende comunque conseguita per silenzio assenso dal nuovo

soggetto, con decorrenza dalla data dell'effettiva operatività dello stesso, fatta salva la possibilità di revoca della stessa in caso di accertamento di dati incompleti o difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002, nei decreti in data 27 dicembre e 30 gennaio 2003 sopra citati, e di quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.17, comma 5, del citato Decreto legislativo n. 164 del 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive.

Roma, 21 gennaio 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

ALLEGATO

| Società richiedente | Indirizzo | Codice |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| A.S.T. Azienda Servizi Territoriali S.p.A. Recanati | Via Pintura del Braccio 6 - 62019 Recanati (MC) | 426 |
| Associazione Comuni di Gessopalena, Montenerodomo, Roccascalegna, Torricella Peligna | Viale Raffaele Paolucci 3 - 66019 Torricella Peligna (CH) | 650 |
| Avisio Energia S.p.A. | P.zza Centa 13 - 38100 Trento | 627 |
| Azienda Speciale Multiservizi Caerite | P.zza Risorgimento 1 - 00052 Cerveteri (RM) | 505 |
| C.B.L. S.p.A. | Via Gramsci 12 - 27035 Mede (PV) | 257 |
| Cansano e Campo di Giove Gas S.r.l. | Via Ponte Nuovo 36 - 67031 Castel di Sangro (AQ) | 403 |
| Castel di Sangro Gas S.r.l. | Via Ponte Nuovo 36 - 67031 Castel di Sangro (AQ) | 263 |
| CIMAF Consorzio Intercomunale Metanizzazione Alto Frignano | Via Panorama 5 - 41029 Sestola (MO) | 685 |
| CO.M.E.S.T. S.p.A. Energia e metanizzazione | Via Autonomia siciliana 70 - 90143 Palermo | 599 |
| Comune di Aielli | P.zza F. Angelitti 1 - 67041 Aielli (AQ) | 490 |
| Comune di Alseno | P.zza XXV Aprile 1 - 29010 Alseno (PI) | 254 |
| Comune di Altavilla Irpina | Altavilla Irpina (AV) | 621 |
| Comune di Assisi | P.zza del Comune - 06081 Assisi (PG) | 633 |
| Comune di Barete | Via F. Federici 5 - 67010 Barete (AQ) | 646 |
| Comune di Barisciano | P.zza Trieste 1 - 67021 Barisciano (AQ) | 464 |
| Comune di Cagnano Amiterno | Via S. Cosimo - 67012 Cagnano Amiterno (AQ) | 483 |
| Comune di Calvenzano | Piazza Vittorio Emenuale II° - 24040 Calvenzano (BG) | 444 |
| Comune di Capitignano | P.zza Municipio 1 - Capitignano (AQ) | 572 |
| Comune di Cerchio | P.zza Sandro Pertini - 67044 Cerchio (AQ) | 86 |
| Comune di Colletorto | Largo Verdi 9 - 86044 Colletorto (CB) | 656 |
| Comune di Contrada | Via Luigi Bruno 79 - 83020 Contrada (AV) | 642 |
| Comune di Conza della Campania | P.zza Municipio 1 - Conza della Campania (AV) | 657 |
| Comune di Corfinio | P.zza Corfinio 2 - 67030 Corfinio (AQ) | 91 |
| Comune di Cortemaggiore | P.zza Patrioti 8 - Cortemaggiore (PC) | 563 |
| Comune di Fiumefreddo di Sicilia | Via Diana 8 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT) | 591 |
| Comune di Fossa | Via Arco Bonanni 2 - 67020 Fossa (AQ) | 64 |
| Comune di Francavilla al Mare | Corso Roma 2 - 66023 Francavilla al Mare (CH) | 636 |
| Comune di Frosolone | Corso Garibaldi 37 - 86095 Frosolone (IS) | 584 |
| Comune di Giarre | Via Teatro 43 - 95014 Giarre (CT) | 697 |
| Comune di Jelsi | P.zza Umberto I° 42 - Jelsi (CB) | 690 |
| Comune di Lavello | Lavello (PZ) | 595 |
| Comune di Marano sul Panaro | P.zza Matteotti 17 - 41054 Marano sul Panaro (MO) | 624 |
| Comune di Marsico Nuovo | P.zza Municipio - 85052 Marsico Nuovo (PZ) | 664 |
| Comune di Mercato S. Severino | 84085 Mercato S. Severino (SA) | 652 |
| Comune di Montereale | 67015 Montereale (AQ) | 299 |
| Comune di Montesarchio | P.zza San Francesco - 82016 Montesarchio (BZ) | 615 |
| Comune di Nanto | Via Mercato 43 - 36024 Nanto (VI) | 475 |
| Comune di Orte | P.zza del Plebiscito 1 - (VI) | 489 |
| Comune di Orvinio | Via Nuova 10 - 02035 Orvinio (RI) | 680 |
| Comune di Parre | P.zza Municipio 2 - 24020 Parre (BG) | 16 |
| Comune di Pieve Santo Stefano | P.zza Plinio Pellegrini 1 - 52036 Pieve S. Stefano (AR) | 613 |
| Comune di Pizzoli | 67017 Pizzoli (AQ) | 37 |
| Comune di Poggio Pienze | P.zza del Municipio - 67026 Poggio Pienze (AQ) | 587 |
| Comune di Porto S. Giorgio | Via Veneto 4 - 63017 Porto S. Giorgio (AP) | 48 |
| Comune di Portocannone | Portocannone (CB) | 586 |
| Comune di Prata di Principato Ultra | Viale Municipio 4 - 830430 Prata di Principato Ultra (AV) | 659 |
| Comune di Riccia | Via Feudo - 86016 Riccia (CB) | 436 |

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Comune di S. Felice del Molise | Via Roma 42 - 86030 San Felice del Molise (CB) | 623 |
| Comune di S. Buono | P.zza San Rocco 1 - 66050 San Buono (CH) | 268 |
| Comune di S. Demetrio nè Vestini | Viale Dante 2 - 67028 S. Demetrio nè Vestini (AQ) | 471 |
| Comune di San Giuliano di Puglia | Corso Vittorio Emanuele III° 183 - San Giuliano di Puglia (CB) | 532 |
| Comune di Sasso di Castalda | Via Roma - 85050 Sasso di Castalda (PZ) | 660 |
| Comune di Scerni | Via IV Novembre 16 - 66020 Scerni (CH) | 340 |
| Comune di Scoppito | Via Amiternum 38 - 67019 Scoppito (AQ) | 439 |
| Comune di Solignano | Via Capoluogo 1 - 43040 Solignano (PR) | 696 |
| Comune di Trasacco | P.zza Mazzini - 67059 Trasacco (AQ) | 466 |
| Comune di Vertova | Via Roma 12 - Vertova (BG) | 154 |
| Comunità Montana Campo Imperatore Piana di Navelli | Via Cavour 43/a - 67021 Barisciano (AQ) | 437 |
| Comunità Montana della Sabina | 02047 Poggio Mirteto (RM) | 502 |
| Consorzio S.E.T.A. S.r.l. | Via Ponte Nuovo 36 - 67031 Castel di Sangro (AQ) | 404 |
| Gas Alto Sangro | Via Ponte Nuovo 36 - 67031 Castel di Sangro (AQ) | 264 |
| Metagas S.r.l. | Via Jonio 1 - 84091 Battipaglia (SA) | 558 |
| Pescocostanzo S.r.l. | Via Ponte Nuovo 36 - 67031 Castel di Sangro (AQ) | 579 |
| S.O.G.I.P. S.r.l. | Via S.F. Di Paola 21 - 95024 Acireale (CT) | 531 |
| SELGAS S.p.A. | Via Macello 4 - 39100 Bolzano | 251 |
| VERGAS S.r.l. | Via Nazionale - 98070 Capri Leone (ME) | 698 |

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVIII - N. 2**

Tav. 1 (11) – Istanza di permesso di ricerca «CASTELNUOVO» - Società Geogas

Tav. 2 (12) – Istanza di permesso di ricerca «VILLANOVA BIELLESE» - Società Costruzioni Condotte

Tav. 3 (20) – Concessione di coltivazione «QUARTO» - Società ENI ed Edison Gas

Tav. 4 (23) – Concessione di coltivazione «A.C33.AG» - Società ENI